



STUDI SRL

Oltre la tradizionale elaborazione dei dati.

Circolare di Maggio 2026

Informative e news per la clientela di Studio

APPROVATI GLI ISA PER PERIODO DI IMPOSTA 2025

Sono stati approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo di imposta 2025, evoluzioni di quelli che erano in vigore per il 2024, che si aggiungono agli 88 ISA che non hanno subito alcuna modifica rispetto all'anno precedente. Il decreto del MEF prevede tra i suoi articoli anche le note tecniche e metodologiche che illustrano i criteri di elaborazione, le regole di applicazione, le cause di esclusione e i criteri di determinazione del punteggio.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto del 31/3/2026)

ISA: RESI DISPONIBILI ANCHE GLI ULTERIORI DATI

Ai fini dell'elaborazione degli ISA e dell'eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per il 2026 e 2027, sono necessari dei dati ulteriori rispetto a quelli compilati dai contribuenti nei modelli: con il provvedimento in esame tali dati sono resi disponibili ai contribuenti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2025 e sono scaricabili dal cassetto fiscale dei contribuenti.

(Agenzia delle entrate, provvedimento 115744 del 13/4/2026)

CENTRALE RISCHI: GUIDA SULLE MODALITÀ DI ACCESSO

Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online per il cittadino (<https://servizionline.bancaditalia.it/home>) è l'unico canale telematico previsto per l'accesso ai dati della Centrale dei rischi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Il Portale è raggiungibile in qualsiasi orario e da tutti i dispositivi digitali, permette di usufruire gratuitamente dei servizi anche a chi non dispone di SPID o CIE.

(Banca d'Italia, comunicato del 8/4/2026)

ACCONTO IMU 2026

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% va al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2026	16 giugno 2026	Aliquote anno precedente
Saldo 2026	16 dicembre 2026	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro la scadenza dell'acconto; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di 1 dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	Imu
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

Fabbricati

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il I grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

I fabbricati collabenti classificati in categoria catastale F/2 sono esonerati dal prelievo.

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli Iap (imprenditori agricoli professionali), purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti sia condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2025 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2026

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *“entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.



Pertanto, entro il prossimo **30 giugno 2026** dovranno essere presentate le dichiarazioni Imu per comunicare al Comune di ubicazione dell'immobile interessato le variazioni avvenute nel corso del periodo d'imposta 2025.

Oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, così come l'invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero la pec, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest'ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al Comune di ubicazione degli immobili.

Per la presentazione della dichiarazione Imu occorre utilizzare il modello approvato con il D.M. 24 aprile 2024, utilizzabile tanto per l'Imu quanto per l'Impi (imposta municipale sulle piattaforme marine).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell'Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu deve essere presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota;
- fabbricati merce inventuti (secondo il Mef, la presentazione della dichiarazione è condizione per l'applicazione dell'esenzione);
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e Iap (imprenditori agricoli professionali) beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:

- i beni utilizzati in forza di un contratto di *leasing*;
- le compravendite o le modifiche di valore di un'area edificabile;
- l'intervenuta esenzione sui fabbricati;
- la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;
- l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D.

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.



Nell'attuale modello è stata recepita (tramite l'introduzione di una specifica sezione) l'ipotesi di esenzione per gli immobili occupati abusivamente (ai sensi dell'articolo 1, comma 759, lettera *g-bis*), L. 160/2019, previsione introdotta nel 2023), nel qual caso la dichiarazione va presentata con modalità telematiche.

Dichiarazione Imu Enc

Anche in relazione agli enti non commerciali, entro il prossimo **30 giugno 2026** andranno presentate le dichiarazioni Imu relative al periodo d'imposta 2025.

L'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.

Il comma 770, articolo 1, Legge di Bilancio 2020 prevede che l'ente non commerciale debba presentare una speciale dichiarazione, differente da quella ordinariamente utilizzabile dalla generalità dei contribuenti.

Con il Decreto 24 aprile 2024 il Mef ha approvato anche il modello, con le relative istruzioni di compilazione, che tutti gli enti non commerciali (enti del Terzo settore compresi) dovranno utilizzare per comunicare, all'amministrazione comunale nella quale è ubicato l'immobile interessato, i dati di tale immobile che fruisce dell'esenzione totale o parziale (nelle istruzioni al nuovo modello è stata recepita l'interpretazione dell'ultima

Legge di bilancio che consente l'esenzione anche ai fabbricati oggetto di comodato, ovvero in assenza di esercizio attuale delle attività meritevoli).

Di seguito le caratteristiche principali che occorre considerare per la corretta gestione dell'obbligo dichiarativo:

- scelta del modello: il nuovo modello diventa l'unico modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, quindi, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli e che quindi sono ordinariamente tassati. Nel caso in cui l'ente non commerciale possieda nel Comune solo immobili imponibili, ovvero immobili esenti per motivi diversi da quelli previsti nella citata lettera i), occorre presentare la dichiarazione Imu ordinaria;

- periodicità di presentazione: la dichiarazione in commento deve essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene per la dichiarazione Imu ordinaria, poiché quest'ultima *“ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”*;

- modalità di presentazione: la dichiarazione va presentata esclusivamente in forma telematica (è esclusa la modalità di presentazione cartacea) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui detta dichiarazione si riferisce, indirizzata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

Anche in questo modello è stata inserita una apposita sezione per l'indicazione degli immobili esenti in quanto occupati abusivamente.

DAL 15 GIUGNO PAGAMENTI DELLE FATTURE DEI PROFESSIONISTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PRIORITÀ AI DEBITI SCADUTI

L'articolo 1, comma 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione nel comma 1-ter dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni. Le Pubbliche Amministrazioni devono verificare dal 15 giugno 2026 se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, il pagamento a favore del professionista dovrà essere effettuato:

- in favore dell'agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- in favore del beneficiario nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

L'articolo 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973 non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 602/1973 e nemmeno nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).

Ad oggi è stata pubblicata la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 che ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura che le Pubbliche Amministrazioni adotteranno prima di effettuare i pagamenti:

- la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento viene effettuata per tutti i compensi da corrispondere agli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'importo, quindi anche per pagamenti inferiori a euro 5.000;
- la nuova norma interessa qualsiasi soggetto rientrante nella nozione di esercente arte o professione ai sensi dell'articolo 54, Tuir ed è indipendente dalla data di acquisizione delle prestazioni professionali.



Quindi, rientrano nella nuova disposizione normativa tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno in avanti, qualora siano verificate inadempienze, anche se riferiti a note pro-forma o fatture elettroniche emesse in data antecedente.

Si attende entro la data di entrata in vigore della disposizione anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.

DEFINITA LA SPETTANZA DEL CREDITO 5.0 PER LE IMPRESE “BLOCCATE” A CAUSA DELL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE

L’articolo 1, D.L. 42/2026 ha modificato l’articolo 8, D.L. 38/2026 disponendo la spettanza definitiva del credito di imposta 5.0 per le imprese che avevano presentato la domanda di accesso e avevano ricevuto la conferma che l’investimento rientra nei requisiti di ammissibilità previsti. Viene, pertanto, superata la precedente previsione normativa disposta per l’appunto dal D.L. 38/2026.

L’ammontare spettante è stato definito nella misura dell’89,77% di ciò che era stato richiesto “*ab origine*” presentando le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, D.L. 19/2024 sulla piattaforma del GSE e delle spese di formazione del personale: non sono più comprese nell’agevolazione le spese sostenute per gli obblighi di certificazione.



Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito di imposta fruibile in compensazione (comunicato dal GSE all’Agenzia delle entrate) sul proprio cassetto fiscale, nella sezione Crediti e contributi.

Con la risoluzione n.14 del 16 aprile 2026 è stato istituito il codice tributo 7079 denominato “Credito di imposta – Transizione 5.0 – art.8 D.L. 38/2026” da utilizzare per l’utilizzo in compensazione tramite F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline) del credito di imposta presente sul cassetto fiscale.

Dal punto di vista contabile, quindi, si può iscrivere il contributo in conto impianti non imponibile (né ai fini Ires né ai fini Irap), da riscontare nel corso degli anni lungo l’arco temporale di ammortamento dell’investimento che ha generato l’agevolazione (o lungo la durata del contratto nel caso di leasing).

Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026



Si segnala alla gentile Clientela che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione 5.0 non viene più fruita mediante credito di imposta, ma si configura come una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili riferiti agli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La nuova agevolazione è rivolta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali) destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano. Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altre procedure previste dal codice della crisi o imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Le imprese ammesse al beneficio sono tenute al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

LE NOVITÀ SULLA GOVERNANCE DELLE S.P.A. - D.LGS. N. 47/2026

Quadro generale e fonte normativa

Il D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14) ed in vigore dal 29 aprile 2026, attua la delega contenuta nell'articolo 19, Legge n. 21/2024, (c.d. Legge Capitali). La riforma persegue un duplice obiettivo:

- da un lato, riformare in modo organico il Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998);
- dall'altro, modificare profondamente le disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali, con l'intento di favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio e aumentare la competitività del mercato italiano.



Per quanto riguarda la governance delle S.p.A., il cuore della riforma si trova nell'articolo 9 del Decreto, che riscrive e riorganizza sistematicamente le disposizioni del Codice civile in materia di amministrazione e controllo. L'intervento non è meramente formale: il legislatore ha ridisegnato l'architettura complessiva degli organi sociali, assegnando a ciascun modello una propria autonomia regolatoria e piena dignità sistematica.

Parificazione e autonomia dei tre modelli di governance

La novità più rilevante sul piano strutturale è la piena parificazione tra i tre modelli di amministrazione e controllo:

- Sistema tradizionale (CdA + Collegio sindacale)
- Sistema dualistico (Consiglio di gestione + Consiglio di sorveglianza)
- Sistema monistico (CdA + Comitato per il controllo sulla gestione)

Con la modifica dell'articolo 2380, c.c., il modello tradizionale cessa di essere il sistema di riferimento "di default"; tutti e tre i modelli vengono posti su un piano di equivalenza formale e sostanziale. **Lo statuto di ciascuna società deve ora indicare esplicitamente il sistema adottato.** L'eventuale passaggio da un modello a un altro produce effetti dalla data della riunione dell'organo competente convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Sul piano sistematico, l'articolo 9 introduce una struttura normativa articolata in:

- un nucleo iniziale di regole comuni a tutti i sistemi;
- tre plessi normativi autonomi, ciascuno dedicato a un sistema specifico: artt. 2396 *decies*–2409 *septies* c.c. per il modello con Collegio sindacale; artt. 2409 *novies*–2409 *quinquiesdecies* c.c. per il sistema dualistico; artt. 2409 *septiesdecies*–2409 *noviesdecies* c.c. per il sistema monistico.

Organi di controllo: funzioni rafforzate e nuovi doveri

Il Decreto rafforza il ruolo degli organi di controllo e ne sistematizza le funzioni. In particolare:

- estensione del dovere di vigilanza al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- introduzione del principio di adeguatezza dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati a fini di monitoraggio;
- rafforzamento degli obblighi di reporting degli organi di controllo verso l'assemblea, con potenziamento dei flussi informativi;
- riduzione dei meccanismi di intervento esterno (es. denunce all'autorità giudiziaria): il legislatore punta sui controlli interni, spostando l'approccio da uno schema reattivo (impugnazioni) a uno preventivo (governance corretta).

I nuovi obblighi informativi in materia di corporate governance riguardano anche: (i) le politiche sull'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili; (ii) la gestione dei rischi informatici e di sicurezza cibernetica.

Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

Amministratori non esecutivi

Il nuovo articolo 2381-ter, quarto comma, c.c. esclude la responsabilità degli amministratori non delegati qualora abbiano assunto le proprie determinazioni facendo «ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto». La norma si applica a tutti e tre i sistemi di governance, in quanto contenuta nel nucleo normativo trasversale. È, tuttavia, prevista una clausola di salvaguardia: «resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali», con specifico riferimento ai settori bancario, finanziario e assicurativo.

Organo di controllo: un doppio binario

Il quadro in materia di responsabilità dei sindaci presenta una rilevante asimmetria tra società chiuse e quotate:

Tipo di società	Regime di responsabilità del Collegio sindacale
S.p.A. non quotate (modello tradizionale)	<i>Liability cap</i> ex art. 2407, co. 2, c.c. (L. 35/2025): responsabilità limitata a un multiplo del compenso (10-15x)
Società quotate e ammesse a MTF	Nessun limite: responsabilità solidale piena con gli amministratori per i danni derivanti da omessa vigilanza (nuovo art. 151.2 TUF)
Sistemi senza Collegio sindacale (dualistico/monistico)	Regime invariato: responsabilità solidale con l'organo gestorio senza cap

La ratio della scelta per le quotate, secondo la relazione illustrativa, risiede nella complessità del ruolo e nell'esigenza di tutela del mercato e degli investitori diffusi.

Assemblea: partecipazione e voto

Modalità di svolgimento

Il decreto favorisce le assemblee in modalità non in presenza: in assenza di previsione statutaria espressa, l'organo amministrativo può decidere autonomamente di tenere l'assemblea in via telematica o tramite

rappresentante designato. I soci che rappresentano almeno 1/20 del capitale sociale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno possono richiedere lo svolgimento in presenza. Vengono inoltre introdotte norme per limitare le attività di mero disturbo nelle assemblee.

Voto plurimo e maggiorato: sterilizzazione

Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato vengono sterilizzate (esprimono un solo voto) per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- fusioni che comportino il *delisting* della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci;
- *delisting* e *down-listing*.

Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci

Viene introdotta una nuova procedura: l'assemblea straordinaria delle società quotate può deliberare l'acquisto totalitario delle azioni da parte di un soggetto individuato dall'organo amministrativo, richiedendo il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

OPA: nuova soglia unica

In ambito quotate, la riforma stabilisce una soglia OPA totalitaria unica al 30% della partecipazione sociale o dei diritti di voto. Viene eliminata la precedente soglia ridotta del 25% prevista per le società di maggiori dimensioni (non PMI) e la possibilità per le PMI di individuare statutariamente una soglia diversa.

Abrogazione del divieto di interlocking

L'art. 8 del decreto abroga il divieto di interlocking (articolo 36, D.L. 201/2011), che vietava ai componenti dei CdA di banche e assicurazioni concorrenti di ricoprire incarichi incrociati. La misura è stata ritenuta non più necessaria come presidio autonomo.

Regime semplificato per neo quotate e PMI quotate

Per le società di nuova quotazione e per le PMI quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro è previsto un regime speciale con *opt-in* mediante modifica statutaria. Il regime semplificato consente:

- maggiore flessibilità per le operazioni con parti correlate;
- nomina degli organi sociali con metodi alternativi al voto di lista;
- possibile esclusione di alcune cause di recesso;
- *quorum* semplificati per modifiche statutarie;
- possibilità di rendere non vincolante la delibera assembleare sulla politica di remunerazione.

Delibere assembleari: dal formalismo alla qualità del processo

La riforma, pur non modificando testualmente gli articoli 2377, c.c. (annullabilità) e 2379, c.c. (nullità), ne trasforma il contenuto applicativo. Lo spettro delle violazioni che possono fondare l'annullabilità si estende a:

- difetti di informazione tra gli organi;
- carenze nei flussi informativi verso l'assemblea;
- incoerenze nel sistema di governance adottato.

Il modello che emerge è quello di un'efficacia delle deliberazioni a tre livelli: formale (regolarità procedurale), sostanziale (integrità informativa) e sistemica (coerenza tra delibera, governance e controlli).

Adeguamento degli statuti: cosa fare

Le società devono valutare l'opportunità di adeguare i propri statuti alla luce delle seguenti novità:

Adempimento	Priorità
Indicare espressamente il sistema di governance adottato (art. 2380 c.c.)	Alta
Aggiornare clausole su convocazione e svolgimento assemblee (modalità telematiche)	Alta
Verificare le clausole su voto plurimo/maggiorato	Media
Valutare eventuale <i>opt-in</i> al regime semplificato (PMI quotate)	Se applicabile
Adeguare i flussi informativi degli organi di controllo verso l'assemblea	Alta
Inserire policy su AI e rischi informatici nella relazione di corporate governance	Media

APPROVATI GLI SCHEMI DI BILANCIO AGGREGATI PER GLI ETS DI MINORI DIMENSIONI

Il comma 2-*bis* dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c n.2, L. n.104/2024) prevede che per tutti gli enti del Terzo settore (ad eccezione delle Imprese Sociali e degli ETS aventi natura esclusivamente commerciale), in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Si tratta, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo.

Vale anche per gli ETS con personalità giuridica



Si tratta di un'importante semplificazione che riguarda tutti gli enti del Terzo settore **a prescindere dal fatto che possiedano o meno la personalità giuridica** (si tratta di una precisazione importante, atteso che dal bilancio relativo all'esercizio 2025 tutti gli enti del Terzo Settore in possesso di personalità giuridica – ad eccezione di quanto precisato dal MLPS in relazione all'esercizio 2025 e di cui si dirà oltre - non potranno invece adottare il normale modello di rendiconto per cassa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del Codice, essendo obbligati ad adottare il modello di bilancio “ordinario” composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).

Con il Decreto MLPS dello scorso 18 febbraio 2026 (pubblicato nella G.U. n.67 del 21/3/2026) è stato approvato il citato modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E) che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto, potrà essere utilizzato **a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 21 marzo 2026** (quindi dall'esercizio 2026 per gli enti di Terzo settore con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Più di recente, con la **Circolare n.6 del 17 aprile 2026**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito utili indicazioni riguardo all'utilizzo del richiamato rendiconto per cassa in forma aggregata. In particolare, nel documento di prassi viene precisato che:

- il nuovo modello per cassa in forma aggregata (mod. E) costituisce una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” (identificato come mod. D), senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione (basato sulle sole movimentazioni monetarie);
- esso interviene infatti esclusivamente sull'esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l'ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest'ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario;

- quanto alla decorrenza, per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio 2025 o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all'esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno;

Il caso

La fattispecie

La Circolare MLPS n.6/2026, infine, affronta poi un caso particolare che riguarda gli enti dotati di personalità giuridica con entrate annue inferiori ai 60 mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l'esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l'anno solare, chiusosi il 31/12/2025).

La soluzione

Il MLPS ritiene al riguardo (tralasciandone in questa sede le motivazioni), che detti enti possano eccezionalmente avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo all'esercizio 2025 nella forma del rendiconto per cassa ordinario (modello "D"), dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all'utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all'adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l'obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale in forma ordinaria e per competenza.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Il prossimo 31 maggio 2026 scade il termine per avvalersi dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale, nella finestra temporale riaperta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 41, che richiama la disciplina di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 121. La disposizione consente, al ricorrere dei requisiti previsti, di far fuoriuscire determinati immobili dal patrimonio dell'impresa individuale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda gli **imprenditori individuali**. In particolare, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle precedenti riaperture della disciplina, possono avvalersi dell'estromissione i soggetti che:

- **rivestono la qualifica di imprenditore individuale** alla data richiesta dalla norma;
- **mantengono tale qualifica alla data dalla quale decorrono gli effetti dell'estromissione.**

Per la riapertura attualmente in vigore, la norma richiede che gli immobili siano **posseduti alla data del 30 settembre 2025** e che l'estromissione sia posta in essere **dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026**, con effetti dal **1° gennaio 2026**. Alla luce dell'impostazione già chiarita dall'Agenzia nelle precedenti edizioni dell'istituto, occorre prestare particolare attenzione ai casi in cui, prima del 1° gennaio 2026, sia venuta meno la qualifica di imprenditore individuale, ad esempio per cessazione dell'attività ovvero per situazioni che comportino la fuoriuscita dell'unica azienda dalla sfera imprenditoriale. La prassi ha inoltre chiarito, per le annualità precedenti, che la facoltà può spettare anche:

- all'**erede** dell'imprenditore individuale deceduto dopo la data di possesso individuata dalla norma, purché prosegua l'attività in forma individuale;
- al **donatario dell'azienda** che continui l'esercizio dell'impresa del donante.

Ambito oggettivo: quali immobili possono essere estromessi

L'agevolazione riguarda i **beni immobili strumentali** di cui all'art. 43, comma 2, Tuir, richiamato dalla disciplina normativa e illustrato nei documenti di prassi. Rientrano, in particolare, gli immobili **strumentali per destinazione**, ossia quelli **utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa**. La prassi dell'Agenzia ha chiarito che, per questa categoria, rilevano gli immobili utilizzati in modo **esclusivo e diretto** nell'attività dell'imprenditore.

Rientrano, inoltre, gli immobili che, **per le loro caratteristiche**, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ossia gli strumentali per natura. Secondo i chiarimenti resi dall'Agenzia, rientrano in tale categoria gli immobili appartenenti ai gruppi catastali **B, C, D, E** e la categoria **A/10**, qualora

la destinazione a ufficio risulti prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Per gli immobili strumentali per natura, la strumentalità permane anche se il bene non è utilizzato direttamente dall'imprenditore, o è concesso in **locazione** o **comodato**. Non possono beneficiare dell'estromissione agevolata gli immobili che:

- costituiscono **beni merce**;
- **non sono strumentali**, né per natura né per destinazione, anche se indicati nell'inventario;
- risultano già **ceduti** o già destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa anteriormente alla data di decorrenza degli effetti;
- sono detenuti in **leasing** alla data richiesta dalla norma, poiché manca il requisito del possesso.

Occorre inoltre prestare attenzione agli immobili ad **uso promiscuo**, che non presentano il requisito dell'utilizzo esclusivo richiesto per gli immobili strumentali per destinazione.

Requisito temporale e decorrenza degli effetti

Per la disciplina in vigore nel 2026, la norma prevede espressamente che:

- gli immobili devono essere posseduti al 30 settembre 2025;
- l'estromissione deve essere effettuata dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026;
- gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Il termine del 31 maggio 2026 rappresenta quindi la scadenza entro la quale occorre aver posto in essere il comportamento idoneo ad esercitare l'opzione.

Imposta sostitutiva

L'estromissione agevolata si perfeziona mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra:

- il valore normale dell'immobile;
- il valore fiscalmente riconosciuto del medesimo bene.

La disciplina richiamata dalla legge vigente non prevede, per questa fattispecie, aliquote differenziate: l'aliquota applicabile è quindi l'8%. Resta fermo che, sotto il profilo ordinario, l'estromissione configura la destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, con emersione della plusvalenza secondo le regole generali; il regime agevolato consente di assoggettare tale differenziale alla predetta imposta sostitutiva.

Adempimenti da seguire

Sotto il profilo operativo, l'estromissione richiede particolare attenzione sia agli adempimenti sostanziali sia a quelli dichiarativi.

Esercizio dell'opzione

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione richiede l’esercizio di un’apposita opzione. Nelle precedenti riaperture, l’Amministrazione ha chiarito che l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi:

- dei valori dei beni estromessi;
- della relativa imposta sostitutiva.

Pertanto, sotto il profilo pratico, è necessario:

- verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- individuare il bene o i beni da estromettere;
- determinare correttamente il valore fiscalmente riconosciuto e il valore da assumere ai fini del calcolo dell’imposta;
- recepire l’operazione nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi.

Comportamento concludente e rilevazione contabile

La prassi amministrativa ha riconosciuto rilievo ai comportamenti concludenti, ferma restando la necessità di un corretto riscontro documentale e contabile dell’operazione. In concreto, è opportuno che l’estromissione sia adeguatamente supportata da:

- annotazioni contabili e/o inventariali coerenti;
- aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili, ove tenuto;
- documentazione interna idonea a comprovare la volontà di estromettere il bene entro il termine di legge.

Dichiarazione dei redditi

Come sopra evidenziato, l’opzione assume rilievo anche in sede dichiarativa. La prassi dell’Agenzia ha inoltre precisato, con riferimento alle precedenti annualità, che l’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del modello dichiarativo può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, secondo le regole richiamate dalla stessa Amministrazione.

IVA

La C.M. n. 26/E/2016 ha chiarito che, ai fini IVA, l’estromissione dell’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Il profilo IVA, pertanto, va esaminato caso per caso, in relazione alla natura del bene e al relativo regime applicabile.

Scadenze di versamento

Per i soggetti che si avvalgono della riapertura prevista per il 2026, i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati:

- entro il 30 novembre 2026, per la prima rata;
- entro il 30 giugno 2027, per la seconda rata.

La norma richiama le modalità di versamento già previste dalla disciplina originaria. La prassi dell'Agenzia, con riferimento alle precedenti riaperture, ha inoltre chiarito che l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell'estromissione, fermo restando il recupero dell'imposta non versata e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

BENEFICI PREMIALI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Con provvedimento n. 123160/2026 del 22 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali Isa (previsti dall'articolo 9-bis, D.L. 50/2017), confermando l'impianto già applicabile per i periodi d'imposta precedenti. Tale provvedimento esplica efficacia a partire dal 2025.

Si ricorda che i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale ex D.Lgs. 13/24, con riferimento alle annualità oggetto di adesione, possono beneficiare di tutti i benefici premiali, indipendentemente dal risultato ISA conseguito.

Per tutti gli altri contribuenti, i benefici premiali sono ottenibili solamente in presenza di un voto "*minimo*", individuato annualmente da un apposito provvedimento direttoriale, almeno pari a 8; in particolare, detti vantaggi possono essere ottenuti, alternativamente:

- conseguendo un determinato risultato Isa in relazione all'annualità 2025, ovvero
- verificando un risultato medio del biennio 2024-2025.

Beneficio	Voto minimo periodo d'imposta 2025	Voto medio periodo biennio 2024-2025
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 70.000 euro (50.000 euro annui imposte dirette e Irap)	9	9
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 50.000 euro (20.000 euro annui imposte dirette e Irap)	8	8,5
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 70.000 euro)	9	9
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 50.000 euro)	8	8,5
Esclusione disciplina società di comodo	9	9
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici	8,5	9
Anticipazione 1 anno termini di decadenza accertamento	8	-
Esclusione determinazione sintetica del reddito	9	9

Il conseguimento di tali risultati in esito alla compilazione del modello Redditi 2026 permette l'ottenimento dei benefici premiali richiamati, ricordato che:

- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti Iva riguardano il prossimo anno, quindi il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2027 (per l'anno 2026) e relativi ai modelli TR dei primi 3 trimestri 2027. Al riguardo sono state previste 2 soglie: per i crediti Iva fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;
- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti relativi alle imposte dirette riguardano invece i crediti relativi al 2025, spendibili già nel 2026. Anche qui sono state previste 2 soglie: per i crediti fino a 20.000 euro è

sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- analoga impostazione riguarda anche la possibilità di chiedere a rimborso i crediti Iva (quello scaturente dalla dichiarazione Iva 2027 per l'anno 2026 ovvero per i crediti dei primi 3 trimestri 2027 risultanti dai modelli TR che saranno presentati) senza apposizione del visto di conformità e senza fornire apposita garanzia. Sono state previste 2 soglie: per rimborsi fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative si applica per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 in relazione all'annualità 2025 ovvero calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);

- è prevista l'esclusione dalla possibilità di subire accertamenti basati su presunzioni semplici, ottenendo un voto puntuale sul 2025 pari a 8,5, ovvero ottenendo un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2024 e 2025, almeno pari a 9;

- l'esclusione dall'applicazione dell'accertamento sintetico (redditometro) si applica, oltre che ai soggetti che hanno ottenuto un voto puntuale sul 2025 pari a 9, anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2024 e 2025, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento). Tale previsione comporta che detto accertamento, per essere contestato al contribuente, deve prevedere un maggior reddito accertabile pari almeno a 2/3 di quello già dichiarato.



Per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento (limitatamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati), il beneficio è calcolato solamente in via "*puntuale*" per l'anno 2025 senza possibilità di "*mediare*" i punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

DISTRIBUZIONE DI RISERVE SOCIETARIE E PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (RISPOSTA N. 92/2026)

Con la risposta a interpello n. 92 del 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fare luce su una delle questioni più delicate in tema di distribuzione di riserve nelle società di capitali: l'applicazione della **presunzione di prioritaria distribuzione degli utili** prevista dall'articolo 47, comma 1, Tuir.

Si tratta di una tematica di grande rilevanza pratica per tutte le società che dispongono di un patrimonio netto articolato in molteplici componenti: riserve di utili, riserve di capitale, riserve in sospensione d'imposta da rivalutazione o riallineamento, riserve da sovrapprezzo azioni. Quando una società decide di distribuire ai soci una parte delle proprie riserve, la corretta qualificazione fiscale di ciascuna voce del patrimonio netto determina il trattamento tributario in capo ai soci stessi, nonché le eventuali conseguenze in capo alla società erogante.

Il caso esaminato

Il caso sottoposto all'esame dell'Agenzia riguardava una holding operativa (S.r.l.) che intendeva distribuire al proprio socio unico (una S.p.A.) riserve disponibili per circa 10 milioni di euro, attingendo a riserva straordinaria, utili portati a nuovo, utili dell'esercizio e riserva da sovrapprezzo azioni. Nel patrimonio netto della società erano presenti anche **riserve in sospensione d'imposta** originate da rivalutazioni e riallineamenti fiscali effettuati ai sensi dell'articolo 6-bis, D.L. n. 23/2020 e dell'articolo 110, D.L. n. 104/2020, poi transitate nell'incorporante a seguito di una fusione per incorporazione avvenuta nel 2023 (nel limite del relativo avanzo di fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, Tuir). La peculiarità del caso stava nel fatto che le riserve in sospensione d'imposta erano denominate, sul piano civilistico, parte come "riserve di rivalutazione" e parte come "riserve versamenti in conto capitale", sebbene entrambe condividessero la medesima natura fiscale di riserve vincolate al regime di sospensione. La società aveva chiarito in sede di documentazione integrativa che tale qualificazione civilistico-contabile non rifletteva necessariamente la natura fiscale delle poste, come attestato dalla compilazione del rigo RS140 del modello Redditi SC.

La norma: la presunzione dell'art. 47, comma 1, Tuir

L'articolo 47, comma 1, Tuir stabilisce che, **indipendentemente dalla delibera assembleare**, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta.

In sostanza, anche quando la società delibera formalmente di distribuire una specifica riserva di capitali, il Fisco considera distribuiti in via prioritaria gli utili e le riserve di utili presenti in bilancio (nei limiti della disponibilità). La ratio della norma è antielusiva: impedire che i soci eludano la tassazione sui dividendi scegliendo di distribuire formalmente riserve di capitale (che non concorrono al reddito) anziché riserve di utili.

La presunzione ha, tuttavia, due importanti **eccezioni**:

1. **riserve del comma 5 dell'art. 47, Tuir**: non costituiscono utili le somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve da sovrapprezzo azioni, da versamenti a fondo perduto o in conto capitale e da saldi di rivalutazione monetaria esenti. Tali distribuzioni non sono imponibili in capo al socio ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;
2. **riserve in sospensione d'imposta**: la presunzione di prioritaria distribuzione non opera per le riserve gravate da vincolo di sospensione d'imposta. La logica è che far scattare la presunzione su tali riserve priverebbe la società del beneficio della sospensione stessa.

La circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 aveva già precisato che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili si applica soltanto alle riserve "disponibili" per la distribuzione, intendendo per disponibili quelle non soggette a vincoli legali o convenzionali (es.: la riserva legale è disponibile solo per la quota eccedente il quinto del capitale sociale).

La soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha confermato la posizione interpretativa del contribuente, chiarendo i seguenti punti fondamentali.

1. Le riserve in sospensione d'imposta rimangono escluse dalla presunzione

Poiché la distribuzione prospettata non intaccava le riserve in sospensione d'imposta (né quelle denominate "riserve di rivalutazione" né quelle denominate "riserve versamenti in conto capitale"), la presunzione non opera su tali poste, a prescindere dalla loro etichetta civilistica.

2. La riserva da sovrapprezzo azioni è esclusa dal campo della presunzione

Rientrando tra le riserve del comma 5 dell'art. 47 TUIR, la riserva da sovrapprezzo azioni è ontologicamente esclusa dall'ambito applicativo della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili. La sua distribuzione non è imponibile in capo al socio, ma riduce il costo fiscale della partecipazione.

3. Imputazione della distribuzione ai fini fiscali

Sulla base delle indicazioni emergenti dal prospetto del capitale e delle riserve (righe RS130–RS141 del modello Redditi SC), la distribuzione deliberata andrà a erodere, per la parte preponderante, le poste aventi natura fiscale di "utili" (rigo RS134 e RS141), e, per la parte residua, poste aventi natura fiscale di "capitale" (rigo RS131). In questo modo, la società sarà in grado di comunicare al socio la suddivisione fiscale tra dividendi imponibili e quote di capitale non imponibili (ma riduttive del costo della partecipazione).

4. Adempimento comunicativo verso il socio

La società distributrice è tenuta a comunicare al socio la quota parte delle riserve distribuite avente natura fiscale di utile (da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, Tuir) e quella avente natura di capitale (non imponibile, ma riduttiva del costo fiscale della partecipazione).

Implicazioni operative per le società con patrimoni netti complessi

Il chiarimento dell'Agenzia offre spunti pratici rilevanti per tutte le società che si trovino in situazioni analoghe:

- **mappatura fiscale del patrimonio netto:** prima di qualunque delibera di distribuzione, è indispensabile una ricognizione analitica della natura fiscale di ciascuna riserva, non limitandosi alla denominazione civilistica. Il prospetto del capitale e delle riserve (righe RS130-RS141 del modello Redditi SC) costituisce il riferimento principale;
- **riserve da rivalutazioni e riallineamenti:** le riserve originate da rivalutazioni *ex* D.L. 23/2020 e D.L. 104/2020, nonché da riallineamenti fiscali, mantengono il vincolo di sospensione d'imposta anche dopo un'operazione di fusione, nel limite dell'avanzo di fusione vincolato ai sensi dell'art. 172, comma 5, Tuir. Non sono aggredibili dalla presunzione *ex* art. 47, comma 1, TUIR;
- **riserva da sovrapprezzo azioni:** la sua distribuzione non è mai soggetta alla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2431 c.c., non può essere distribuita finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. È necessario, dunque, prioritariamente verificare (e, se del caso, integrare) la riserva legale;
- **comunicazione al socio:** la società deve sempre comunicare in modo chiaro e analitico la composizione fiscale delle somme distribuite, distinguendo la quota-utili dalla quota-capitale, con dirette conseguenze sull'imponibilità in capo al socio e sull'aggiustamento del costo della partecipazione.

IL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell'articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell'impresa.




Dal 1° gennaio 2025 le spese di rappresentanza (sia per quelle sostenute in Italia che per quelle sostenute all'estero) sono deducibili (tanto ai fini delle imposte sul reddito quanto ai fini IRAP) solamente se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (fino al 31 dicembre 2024 non era prevista tale limitazione alla deducibilità dei costi, che potevano essere dedotti anche se pagati con strumenti non tracciabili). **Chiarimenti sulla novità in commento sono state fornite dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n.15/E del 22 dicembre 2025.**

Le disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:

- che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
- che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).

Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:



Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza *ex lege* (comma 1)

Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell'erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.

Le spese di pubblicità sono, invece, caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell'impresa al fine di incrementarne la domanda.

L'articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l'inerenza delle spese di rappresentanza nell'effettivo sostenimento di spese per "erogazioni a titolo gratuito" di beni e servizi effettuate con "finalità promozionali o di pubbliche relazioni" e il cui sostenimento risponda a criteri di

“ragionevolezza” in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia “coerente” con pratiche commerciali di settore.

Gratuità	Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati
Finalità promozionali o di pubbliche relazioni	Divulgazione sul mercato dell’attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell’immagine dell’impresa volti ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico
Ragionevolezza	Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico
Coerenza	Aderenza alle pratiche commerciali del settore

Secondo la circolare n. 34/E/2009 dell’Agenzia delle entrate, il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:

- se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il *plafond*); viceversa
- se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

L’articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Le spese di rappresentanza vanno commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:

- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.

L’eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.



ESEMPIO

Se nel 2025 sono stati conseguiti ricavi per un ammontare pari a 60.000.000 di euro, il *plafond* di deducibilità delle spese di rappresentanza relativo al medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto dalla somma tra:

- $0,015 \times 10.000.000,00 = 150.000,00$;
- $0,006 \times 40.000.000,00$ ($50.000.000,00 - 10.000.000,00$) = 240.000,00;
- $0,004 \times 10.000.000,00$ ($60.000.000,00 - 50.000.000,00$) = 40.000,00.

L'articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008, prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, che permette il rinvio della deduzione di tali spese al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi.



In aggiunta ai requisiti sopra esposti, il Legislatore ha istituito delle presunzioni legali utili a qualificare una spesa di rappresentanza.

L'articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19 novembre 2008 ha individuato tipologie di spesa che sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:

- **viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell'attività caratteristica;
- **feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento** organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell'impresa;
- ogni altra spesa per **beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.

Eccezione

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del *plafond* di deducibilità dell'articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).

Le spese interamente deducibili (comma 5)

L'articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:

- per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La necessità di prevedere una specifica disposizione è legata al fatto che quelle appena elencate sono spese che possono essere confuse con alcune di quelle qualificate di rappresentanza nel comma 1 del decreto, mentre si è ritenuto che esse avessero diritto a beneficiare della piena deducibilità (al contrario di quella prevista al comma 1). L'elencazione delle fattispecie del presente comma deve intendersi tassativa, come confermato dalla circolare n. 34/E/2009.

Con riferimento alle spese per l'ospitalità dei clienti effettivi o potenziali:



L'Agenzia delle entrate afferma che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all'acquisto verso i beni o servizi dell'impresa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica dell'impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell'ambito della filiera produttiva.

L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:

- il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamente previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l'impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà spesa di rappresentanza);
- il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza).

Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati.



Visto il trattamento di favore per i clienti (effettivi o potenziali) l'Agenzia delle entrate si preoccupa di avere a disposizione gli elementi per collegare dette spese a tali soggetti. La documentabilità è talmente rilevante che un'eventuale irregolarità da tale punto di vista fa perdere il diritto alla deduzione integrale. Se la spesa è effettivamente stata sostenuta per l'ospitalità di un cliente, la questione documentale in alcuni casi non preoccupa: il biglietto aereo e l'albergo sono solitamente nominativi. Pare, invece, più difficile costituire la documentazione per altre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattura non vengono stampati i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato).

La circolare n. 34/2009 pare permettere l'integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un'eventuale verifica; si consiglia comunque di mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa integrando la descrizione del documento di spesa o della scrittura contabile in partita doppia.

Contabilizzazione

Con queste regole base è possibile fornire un quadro delle varie possibilità che si possono verificare nell'azienda e, quindi, fornire un riepilogo delle modalità di contabilizzazione, il relativo trattamento fiscale e la possibilità di detrarre l'Iva (ovviamente se esposta nel documento di spesa registrato).



Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza, prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del *plafond*.

In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:

a) in via preliminare, alla disciplina prevista dall'articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (75% del costo sostenuto);

b) successivamente, alla verifica ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l'importo delle predette spese deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e la cui deducibilità deve rispettare il *plafond* di deducibilità calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.

Diverso è invece il trattamento tributario delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nella disciplina delle spese per "ospitalità clienti": tali spese non sono da qualificare come spese di rappresentanza e non sono soggette al *plafond* di deducibilità ma sono deducibili al 75% del loro ammontare.

Si consiglia pertanto alla gentile Clientela, come suggerito dalla stessa Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 34/2009, di osservare nella registrazione dei documenti la seguente suddivisione conforme alle categorie del decreto, in modo tale da rendere possibile una corretta e immediata verifica della quota deducibile:

Tipologia spesa	Limite 75% vitto e alloggio	Imposte dirette	Iva detraibile
Spese di rappresentanza – non vitto e alloggio	No	<i>Plafond</i>	No
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio	Sì	<i>Plafond</i>	No
Spese di rappresentanza non inerenti	--	Indeducibili	No
Omaggi	No	Limite unitario 50 euro	Limite unitario 50 euro
Ospitalità clienti – non vitto e alloggio	No	Interamente deducibili	Sì
Ospitalità clienti – vitto e alloggio	Sì	Interamente deducibili	Sì

Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, l'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 rinvia la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, prevedendo che non è ammessa in detrazione l'Iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del *plafond*, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Al contrario, le spese di ospitalità clienti permettono la detrazione dell'Iva, proprio perché non sono qualificate spese di rappresentanza.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO 2026 AL 15 GIUGNO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2026 al 15 giugno 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 18 maggio

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al primo trimestre 2026 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2025 e la quota di acconto del 2026.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al primo trimestre 2026 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.

mercoledì 20 maggio

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2026.

lunedì 25 maggio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 1 giugno

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al primo trimestre 2026, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo.

lunedì 15 giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Stefania Beggiato